

Codice STS102

D.D. 23 gennaio 2014, n. 6

Realizzazione del nuovo complesso amministrativo e istituzionale dell'ente Regione Piemonte mediante locazione finanziaria di opere pubbliche (CUP: J19I06000100002 - CIG: 0386453F16): autorizzazione subappalto in capo all'A.T.I. CCM FINOTELLO s.r.l. e FALCONE COSTRUZIONI IN ACCIAIO s.r.l. ex art 118 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Premesso che:

- la Regione Piemonte è proprietaria dell'Area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato "zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL" (denominata "ZUT");

- con Deliberazione n. 40-11364 del 04.05.2009 la Giunta Regionale ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione e le opere infrastrutturali connesse, dando nel contempo mandato al Responsabile del Procedimento di dare corso alla progettazione esecutiva, nonché di procedere successivamente all'assunzione degli atti e delle iniziative necessarie al fine di provvedere all'affidamento dei lavori riguardanti il Palazzo della Giunta e degli uffici regionali mediante locazione finanziaria di opere pubbliche di cui all'art. 160 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- con determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio – Settore Attività Negoziale e Contrattuale n. 1163 del 23.10.2009 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera, procedendo conseguentemente all'indizione della gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 160 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e contestuale approvazione dei relativi atti di gara;

- con Deliberazione n. 1-1310 del 29.12.2010 la Giunta Regionale ha confermato la volontà di procedere alla realizzazione dell'opera;

- con determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1355 del 30 dicembre 2010 è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali all'A.T.I. COOPSETTE Società Cooperativa, Capogruppo Mandataria, con C.M.B., Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a., KOPA ENGINEERING s.p.a, IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. per l'importo di aggiudicazione di € 202312.132,58.= oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 5.987.083,29.= e così per complessivi € 208.299.215,87.= oltre IVA;

- in data 30 maggio 2011 il contratto di appalto tra Regione Piemonte (Committente) e Coopsette società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'ATI aggiudicataria (Appaltatore), è stato firmato alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427, il quale ha provveduto altresì alla relativa registrazione in data 27.06.2011 al n. 16123/1T.

- in data 21.07.2011 l'Ing. Carlo Savasta, funzionario della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, nominato Direttore dei Lavori del suddetto appalto con Determinazione n. 569 del 21.7.2011 della medesima direzione, ha proceduto alla consegna parziale dei lavori onde permettere all'Appaltatore di predisporre quanto necessario al fine della perfetta installazione del cantiere e di eseguire accertamenti di misura, tracciamenti e ricognizioni e tutte le opere ed azioni propedeutiche all'effettivo inizio dei lavori;

- con D.G.R. n. n. 20-2534 del 30.8.11 ad oggetto “*Art. 22 della l.r. 23/08: incarico di responsabile della struttura temporanea, di livello dirigenziale, per la gestione del progetto "Palazzo per uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione", incardinata nella direzione DB0700 Risorse umane e patrimonio, all'arch. Luigi ROBINO*”, a far tempo dal 31 agosto 2011, è stato individuato nel dirigente regionale arch. Luigi ROBINO il responsabile della struttura dirigenziale succitata nonché Responsabile del procedimento di cui all’art. 9 del D.P.R. 207/2010;

- in data 27.09.2011 con nota prot. n. 40788/DB0700 la stazione Appaltante ha riscontrato l’avvenuta notifica di cui a nota prot. n. 1602C/E1518/ROS/CHI del 06.09.2011 pervenuta in data 08.09.2011 da parte dell’Appaltatore dell’atto costitutivo della Società tra Imprese Riunite “*Torreregionepiemonte Società Consortile a Responsabilità Limitata*” (C.F. 02489830352) in sigla “*Torreregionepiemonte Soc. Cons. a R. L.*”, Notaio Michele Minganti di Reggio Emilia rep. n. 7034 – raccolta n. 4709;

- in data 30.11.2011 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna definitiva dei lavori;

vista la richiesta prot. n. 1800C/E1518/ROS/Foi del 29.11.2013 e documentazione ad essa allegata, pervenuta in data 03.12.2013, con la quale l’A.T.I. con capogruppo COOPSETTE Società Cooperativa, ha richiesto l’autorizzazione al subappalto in capo all’A.T.I. CCM FINOTELLO s.r.l. (part. IVA 02022820019), capogruppo mandataria, con sede in Via Vercelli n. 10 a Pianezza (TO) e FALCONE COSTRUZIONI IN ACCIAIO s.r.l. (part. IVA 03245380047), mandante, con sede legale in Via Girauda n. 10 a Villafalletto (CN), per l’esecuzione di “*Opere specialistiche di Carpenteria metallica, ascrivibili alla Cat. OS18*”, per l’importo complessivo presunto di € 2.595.000,00.=, compresi oneri di sicurezza, oltre IVA, ripartito, sulla base delle quote di partecipazione indicate nella scrittura privata di Riunione Temporanea di Imprese e conferimento di mandato con Rappresentanza, allegata alla documentazione presentata a corredo della suddetta istanza, rep. n. 102642, stipulata in data 15.11.2013 tra le suddette imprese alla presenza del Notaio Giovanni Schettino del collegio notarile di Torino e Pinerolo, autenticante le firme, in capo a CCM FINOTELLO s.r.l. (capogruppo) per quota pari al 90% del valore contrattuale e FALCONE COSTRUZIONI IN ACCIAIO s.r.l. (mandante) per quota pari al 10% del valore contrattuale;

dato atto che la normativa in vigore durante l’espletamento della procedura di gara dell’appalto in oggetto era, tra l’altro, costituita da:

- D.P.R. 34/2000 (in parte abrogato dal d.P.R. n. 207 del 2010 dall’8 giugno 2011) che prevedeva, per la categoria “*OS 18: COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO O METALLO - Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio e di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale*”;

- D.P.R. 554/1999 e smi (abrogato dal d.P.R. n. 207 del 2010 dall’8 giugno 2011, ma normativa tuttora vigente per il contratto di cui trattasi) che all’art. 73 prevede:

- “*2. Nel bando di gara è indicato l’importo complessivo dell’opera o del lavoro oggetto dell’appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l’opera o il lavoro con i relativi importi e categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili.*

3. Le parti costituenti l’opera o il lavoro di cui al comma 2 sono quelle di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.”;

preso atto che l'art. 357 comma 6 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. stabilisce che: *“Le disposizioni parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori), titolo IX (contabilità dei lavori), titolo X (collaudo dei lavori), non si applicano all'esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, siano già stati stipulati i relativi contratti. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, XI e XII, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Resta ferma la validità dei contratti già stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione è prevista nel bando o nell'avviso di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o più categorie previste dal regolamento di cui al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.”*;

considerato l'importo previsto nel bando di gara, pubblicato in vigore dei D.P.R. 554/1999 e s.m.i. e D.P.R. n. 34/2000, relativamente alla categoria OS18 classifica VIII;

atteso che il suddetto Appaltatore ha dichiarato all'atto dell'offerta di gara, l'intendimento di subappaltare, tra l'altro, le seguenti lavorazioni: *“cat. scorabile OS18 – 30%”*;

accertata la rispondenza della richiesta del subappalto in questione agli interventi indicati in sede d'offerta come subappaltabili;

richiamata nota prot. n. 12938/STS102 del 16.12.2013 con la quale è stata comunicata all'appaltatore la sospensione del termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione al subappalto di cui al comma 8 dell'art. 118 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nelle more dell'acquisizione d'ufficio, relativamente alle imprese subappaltatrici di che trattasi, dei DURC presso gli enti competenti, nonché delle Informazioni Antimafia richieste ex dell'art. 91 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. alle prefetture competenti;

preso atto del contratto di subappalto prot. n. 05318-13 trasmesso dall'Appaltatore in allegato alla nota prot. n. 1848C/E1518/BAL/FOI del 09.12.2013 pervenuta in data 16.12.2013;

dato atto che l'allegato A del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. definisce le nuove declaratorie delle categorie modificate *“OS18-A: riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio”* e *“OS18-B: riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale”*;

preso atto che il comma 12-ter dell'art. 357 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. come inserito dalla Legge 23 luglio 2012, n. 119 stabilisce che:

“12-ter. Le attestazioni relative alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, e alla categoria OS2”, omissis, “rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui e' richiesta la qualificazione rispettivamente nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS21 e OS 2-A di cui all'allegato A del presente regolamento.” omissis

visto il Comunicato n. 74 del 1 agosto 2012 *“ Criteri da seguire nell'esercizio dell'attività di attestazione per la valutazione dei requisiti per la dimostrazione dell'idonea Direzione Tecnica delle imprese alla luce delle innovazioni introdotte dal D.P.R. n. 207/2010.”* con il quale l'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture evidenzia che *“con la legge di conversione è stato sostituito il comma 12 del citato art. 357 ed è stato introdotto il comma 12-ter); per effetto di tali modifiche le imprese in possesso di attestati di qualificazione nelle categorie variate OS2, OS12, OS18 e OS21 ex D.P.R. 34/2000 possono utilizzarli fino a naturale scadenza per partecipare a gare per le quali è richiesta la qualificazione nelle categorie OS2-A, OS12-A,*

OS18-A e OS21 ex D.P.R. 207/2010” e che “Viene stabilito, altresì, che l’utilizzo fino alla naturale scadenza di dette attestazioni è consentito alle imprese che non hanno conseguito la qualificazione nelle corrispondenti categorie modificate dal D.P.R. 207/2010”;

preso atto che il medesimo sopra richiamato Comunicato AVCP n. 74 del 1 agosto 2012 evidenzia altresì: *“L’Autorità, con il Comunicato del 10/06/2011 inerente ai “criteri interpretativi per il rilascio della validità delle attestazioni di qualificazione nel periodo transitorio previsto dal D.P.R. n.207/2010 come modificato dal D.L. n. 70/2011” ha previsto, in base al principio “tempus regit actum”, che ai contratti di qualificazione sottoscritti dopo la data dell’ 8 giugno 2011 si applica la nuova disciplina regolamentare prevista dal D.P.R. n. 207/2010. Di conseguenza, nei limiti riportati nel citato comunicato, i contratti di qualificazione (prima attestazione, rinnovo, verifica triennale, integrazione di categoria/classifica), sono disciplinati dalle nuove disposizioni regolamentari vigenti al momento della stipula del relativo contratto”.*

considerate le attestazioni rilasciate in data 13.11.2012 dalla CQOP SOA all’impresa FALCONE COSTRUZIONI IN ACCIAIO s.r.l., n. 32731/10/00 per la categoria OG1 class. III-BIS, e n. 32730/10/00 per la categoria OS18 class. VII, attestanti rilascio attestazioni originarie il 14.04.2009, scadenza triennale al 13.04.2012, effettuazione della verifica triennale in data 10.04.2012, scadenza validità quinquennale al 13.04.2014;

dato atto che il DPR 207/2010 e s.m.i. stabilisce:

- all’art. 77, comma 1., che: *“In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l’impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l’attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l’impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell’attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo”.*;
- all’art. 77, comma 7., che: omissis ... *“L’efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio dalla data di rilascio della attestazione”* ... omissis;
- all’art. 76, comma 5., che: *“L’efficacia dell’attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all’articolo 77, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l’impresa che intende conseguire il rinnovo dell’attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un’altra autorizzata all’esercizio dell’attività di attestazione”;*

vista la documentazione integrativa pervenuta dall’Appaltatore, in allegato a nota prot. n. 23C/E1518/ROS/Foi del 13.01.2014, relativamente all’istanza di subappalto di che trattasi, tra cui, in particolare:

- schema Integrazione contrattuale prot. S.ACQ./ML/fmg 05002-14 del 13.01.2014 (integr. Crt. Appalto prot. 05318 del 21/11/2013) nel quale viene, tra le altre cose, precisato che i lavori subappaltati sono ascrivibili alla cat. OS18-A;
- copia proposta contratto di attestazione inoltrata dall’impresa FALCONE COSTRUZIONI IN ACCIAIO s.r.l. in data 10.01.2014 alla CQOP SOA sede di Brescia, sottoscritta per accettazione dalla suddetta SOA, per avvio procedura ex art. 76 DPR 207/2010 e s.m.i. ai fini del rilascio di attestazione di qualificazione per le categorie OG1 class. III-BIS e OS18-A class. VII;

ritenuto che in forza delle sopra richiamate disposizioni normative, ed in particolare del nuovo sopra richiamato comma 12-ter dell’articolo 357 del Regolamento n. 207/2010, a seguito del quale non è più prevista la decadenza degli attestati nelle categorie "variate" rilasciati in riferimento al

Dpr n. 34/2000 e che abbiano una scadenza successiva al 4 dicembre 2012, l'attestazione n. 32730/10/00 rilasciata il 13.11.2012 all'impresa FALCONE COSTRUZIONI IN ACCIAIO s.r.l., in vigore del Dpr n. 34/2000, risulta valida sino alla naturale scadenza quinquennale e pertanto utilizzabile ai fini dell'affidamento in subappalto delle lavorazioni oggetto dell'istanza di che trattasi ascrivibili alla categoria OS18-A;

considerata l'attestazione n. 33955/10/00 rilasciata all'impresa CCM FINOTELLO s.r.l. siglabile CCM s.r.l. il 31.01.2013 dalla CQOP SOA per le categorie OS18-A class. V e OS31 class. VI, in corso di validità;

considerato che le imprese costituenti l'ATI subappaltatrice risultano, sulla base della documentazione prodotta in allegato alla richiesta di subappalto, nonché successiva documentazione integrativa, in possesso dei requisiti di qualificazione;

verificata la regolarità contributiva delle imprese CCM FINOTELLO s.r.l. e FALCONE COSTRUZIONI IN ACCIAIO s.r.l. di cui ai DURC emessi rispettivamente il 11.12.2013 dall'INPS di Torino ed il 13.12.2013 da Cassa Edile di Livorno ex art. 6, c. 5, del DPR 207/2010 e s.m.i.;

considerata l'iscrizione dell'impresa CCM FINOTELLO s.r.l. alla C.C.I.A.A. di Torino e dell'impresa FALCONE COSTRUZIONI IN ACCIAIO s.r.l. alla C.C.I.A.A. di Cuneo;

visto il parere favorevole espresso dalla Direzione Lavori con nota del 17.01.2014, nella quale vengono altresì esplicitate le motivazioni attestanti l'urgenza della realizzazione di dette opere ascrivibili alla categoria OS18A;

considerato che, a fronte della richiesta di Informativa Antimafia inoltrata a mezzo pec da questa Amministrazione in data 20.12.2013 alle Prefetture di Torino e Cuneo con nota prot. n. 13247/STS102, la Prefettura di Cuneo ha rilasciato con nota prot. n. 0001300/14/12B.1 Area 1 del 10.01.2014 l'informazione nei confronti dell'impresa subappaltatrice FALCONE COSTRUZIONI IN ACCIAIO s.r.l., circa la insussistenza di cause ostative previste dal D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., mentre non risultando pervenuto riscontro al riguardo alla data di adozione del presente atto da parte della Prefettura di Torino relativamente all'impresa CCM FINOTELLO s.r.l., occorre procedere ai sensi dell'art. 92 – commi 3 e 4 – del D.Lg. 159/2011 e s.m.i.;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della Circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 07.02.2013;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;
visto l'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

determina

di autorizzare l'A.T.I. composta da COOPSETTE Società Cooperativa (capogruppo mandataria), con C.M.B. Soc. Coop. Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a., KOPA

ENGINEERING s.p.a, IDROTERMICA Soc. Coop., corrente in Castelnovo di Sotto (RE), aggiudicataria dell'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16), ad affidare in subappalto all'A.T.I. CCM FINOTELLO s.r.l. (part. IVA 02022820019), capogruppo mandataria, con sede in Via Vercelli n. 10 a Pianezza (TO) e FALCONE COSTRUZIONI IN ACCIAIO s.r.l. (part. IVA 03245380047), mandante, con sede legale in Via Girauda n. 10 a Villafalletto (CN), l'esecuzione di "Opere specialistiche di Carpenteria metallica" – categoria OS18-A, per l'importo complessivo presunto di € 2.595.000,00.=, compresi oneri di sicurezza, oltre IVA, sulla base delle quote di partecipazione indicate nella scrittura privata di Riunione Temporanea di Imprese e conferimento di mandato con Rappresentanza rep. n. 102642 sottoscritta in data 15.11.2013 tra le suddette imprese alla presenza del Notaio Giovanni Schettino del collegio notarile di Torino e Pinerolo, autenticante le firme, in capo all'impresa CCM FINOTELLO s.r.l. (capogruppo) per quota pari al 90% del valore contrattuale e pertanto per l'importo di € 2.335.500,00.= ed all'impresa FALCONE COSTRUZIONI IN ACCIAIO s.r.l. (mandante) per quota pari al 10% del valore contrattuale e pertanto per l'importo di € 259.500,00.=, compresi oneri di sicurezza, oltre IVA, fatta salva, in ordine all'impresa CCM FINOTELLO s.r.l., la condizione risolutiva di cui all'art. 92 – commi 3 e 4 – del D.Lg. 159/2011 e s.m.i.,

La presente determinazione non comporta impegno di spesa e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 23, 26, 37 del D.lgs. n. 33/2013, trattandosi di atto non riconducibile alle suddette disposizioni normative.

Il Dirigente
Luigi Robino